

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELL'ATTIVITA' PER L'E.F. 2019

Per inquadrare l'attività della Società Musile Servizi e Patrimonio srl (il cui capitale di euro 20.000,00 è interamente posseduto dal Comune di Musile di Piave), è opportuno fornire le seguenti informazioni generali:

- Con deliberazione di CC n. 2 del 02.05.2006 è stata approvata la costituzione della Società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l., società unipersonale, il cui capitale (euro 20.000,00) è interamente posseduto dal Comune di Musile di Piave, il quale esercita sull'attività della Società l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile;
- La Società è stata costituita con atto Rep. N. 111658, datato 11.05.2006 del Notaio Antonio Bianchini di San Donà di Piave;
- Lo Statuto prevede lo svolgimento di un ampio ventaglio di attività, così indicate:- LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, TANTO DESTINATO A SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA QUANTO DESTINATO A SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA NON ECONOMICA, CHE POTRA' ESSERLE ANCHE CONFERITO IN PROPRIETA' DAL COMUNE MEDESIMO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 13 DEL D. LGS. 267/2000, NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI, RETI, IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE DEL PREDETTO COMUNE; - LA GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI SUDETTE DELL'ENTE LOCALE; - L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TANTO DI RILEVANZA ECONOMICA QUANTO DI RILEVANZA NON ECONOMICA, DI COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE PROPRIETARIO. QUALORA LA SOCIETA' NON PROVVEDA ALLA GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DEI PATRIMONI AFFIDATILE, O ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI SOCIETA' PARTECIPATE, A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO ED AVENTI A LORO VOLTA LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4, LETT. A), O COMMA 5, LETTERA C), DEL D. LGS. N. 267/2000, ESSA PROVVEDE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI COMUNQUE CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DEI PATRIMONI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL MEDESIMO ART. 113, COMMA 5-TER, DEL D. LGS. 267/2000 (IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI PROJECT FINAN-CING) E PONE LE DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE A DISPOSIZIONE DEI GESTORI INCARICATI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO O, IN CASO DI GESTIONE SEPARATA DELLA RETE, DEI GESTORI DI QUEST'ULTIMA, A FRONTE DI UN CANONE STABILITO DALLA COMPETENTE AUTORITA'. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI: A) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI GAS, LUCE E CALORE. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI O DESTINATI AD USO PUBBLICO O DI PUBBLICO INTERESSE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI (IMPIANTI IGIENICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO ECC.) AL FINE DI ASSICURARE PIENE EFFICIENZA ED AFFIDABILIT AGLI STESSI. REALIZZAZIONE E GESTIONE, NONCHE' ALIENAZIONE (SECONDO PIANI APPROVATI DAL COMUNE E DALLE COMPETENTI SUPERIORI AUTORITA' , AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE) DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE EX D. LGS. N. 58/1998. COSTRUZIONE E GESTIONE DI STRADE, PARCHEGGI, AUTOSILOI, AUTOSTAZIONI, E DI OGNI ALTRA STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA VIABILITA' COMUNALE. ACQUISTO, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMMOBILI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DA DESTINARSI AD ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, DI BENESSERE PER LA CITTA' E LA PERSONA, CULTURALI, DI SPETTACOLO, NONCHE' SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE TURISTICO, OLTRE ALL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, DIRETTA E/O INDIRETTA, DI CORSI DI FORMAZIONE, DI AZIONI DI MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO, ANCHE TERRITORIALE, DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA, DI PROMOZIONE, DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE A SOGGETTI QUALIFICATI, E PROGRAMMAZIONE. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO, IN GENERALE. LA SOCIETA' PUO' PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE A SOGGETTI QUALIFICATI ED ALLA COSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DEI

SERVIZI E DELLE ATTIVITA' SOPRA INDICATI. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI SERVIZI EROGATI, NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI. LA SOCIETA' PUO' ESPLETARE, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E TUTTE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI, CONNESSE, COLLEGATE, STRUMENTALI, COLLATERALI ED ACCESSORIE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE, DI CONSULENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI DIRITTO PRIVATO UTILI AI PROPRI FINI. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE O CEDERE, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE MA COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E COMUNQUE IN ALTRI SOGGETTI GIURIDICI AVENTI OGGETTO O FINALITA' EGUALI, SIMILI, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE, STRUMENTALI O AFFINI AI PROPRI, NONCHE' COSTITUIRE E/O LIQUIDARE I SOGGETTI PREDETTI. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE, NEL RISPETTO DEI DIVIETI, LIMITI, CONDIZIONI ED AUTORIZZAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE. E' INIBITA ALLA SOCIETA' LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO. SONO INOLTRE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI ALLE LEGGI 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 E AI DECRETI LEGISLATIVI 385/1993 E 58/1998. E' CONSENTITA L'EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELL'ART. 2483 DEL CODICE CIVILE, CON LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO. LA SOCIETA' PUO' PRESTARE ANCHE GARANZIE FIDEIUSSORIE, COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

- Organi sociali sono l'Assemblea (costituita dal legale rappresentante dell'unico socio, il Comune di Musile di Piave) e l'Amministratore Unico (con incarico gratuito), oltre all'organo di revisione contabile;
- La Società non ha partecipazioni o quote in alcun'altra società o Consorzio;
- La Società opera avvalendosi di soggetti terzi, ai quali appalti ed incarichi sono conferiti nel rispetto della normativa vigente per gli appalti di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di incarichi tecnici/professionali da parte degli enti locali;
- La totalità del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune socio (prestazione di servizi strumentali all'Ente e prestazioni nei confronti di terzi rese su mandato dell'ente).

Con contratto Rep. Com.le 132/priv del 12.06.06 e successive integrazioni, in esecuzione delle deliberazioni di CC n. 15/06 e successive, il Comune ha conferito alla Società l'incarico di provvedere alla realizzazione, operando quale stazione appaltante, di varie opere:

- Costruzione loculi cimiteriali ed altre opere nel cimitero di Croce
- Costruzione della nuova palestra comunale annessa alla Scuola Media
- Arredo urbano, rotatoria e fognatura di Caposile
- Ampliamento Spogliatoi degli impianti sportivi Via Argine San Marco
- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali (Via Bizzarro, via Pace, Via Giotto, Via Salsi)
- Adeguamento scuola Toti
- Adeguamento scuola Tito Acerbo
- Adeguamento scuola De Amicis
- Riqualficazione urbana di Millepertiche
- Lavori di sistemazione strade comunali (2008) e lavori integrativi (2009) (Vie mutilati, Cooperative, Canale nuovo, Canaletta Sicher, Forcassona, Trento);
- Sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile (tre stralci)
- Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SS 14
- Risoluzione intersezione tra Via Argine San Marco e Via Verdi
- Sistemazione e riqualficazione ambientale centro urbano
- Miglioramento della sicurezza stradale di via Roma e via Martiri

Tutte le suddette opere risultano ultimate e riconsegnate al Comune.

Con contratto Rep. Com.le 272/priv. del 19.07.07 si è precisato che sono soggetti a concessione di gestione in favore della Società sino al 31.12.2035, i seguenti beni:

- Loculi cimiteriali dei lotti 3 e 9 del cimitero di Croce, da concedere ai richiedenti secondo le disposizioni regolamentari ed a prezzi approvati dal Comune;
- Nuova palestra annessa alla Scuola Media di Musile E. Toti, da mettere comunque a gratuita disposizione delle Autorità Scolastiche per quanto necessario all'attività didattica;

La Società, inoltre, ha proseguito nello svolgimento degli ulteriori servizi che le sono stati affidati dal Comune:

- Gestione delle palestre comunali (non solo di quella della SMS Toti, di cui sopra, ma anche le altre palestre scolastiche), come da deliberazioni di GC n. 207 del 12.11.2008, n. 117 del 06.08.2009 e n. 2 del 12.01.2015: la Società prosegue (tramite procedure di affidamento dell'esecuzione dei servizi a soggetti terzi) nella gestione delle attività extra scolastiche presso le palestre comunali, nonché nella gestione dell'utilizzo da parte di terzi della sala polivalente O. Fallaci presso il centro culturale comunale Bressanin – Sicher (si richiamano in proposito la deliberazione di GC n. 7 del 29.03.2014 e la deliberazione di GC n. 122 del 26.10.2016, nonché, più recentemente, la deliberazione di GC n. 121 del 04.09.2017 e la Determinazione dell'Amministratore Unico della Società n. 24/2017);
- Gestione del ponte di barche di Caposile, come da indirizzi assunti dal Comune, da ultimo, con deliberazione di CC n. 7 del 12.02.2011 e di GC n. 23 del 23.02.2015. In particolare, con deliberazione di GC n. 23 del 23.02.2015, l'affidamento alla Soc. Musile SP srl veniva confermato per ulteriori tre anni (annate 2015, 2016, 2017), precisando, tra l'altro, che la Società medesima avrebbe potuto provvedere alla gestione e riscossione dei pedaggi ad una ditta esterna, da individuare tra i soggetti titolati a stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 (le cd. Cooperative sociali di tipo B), iscritte all'apposito albo regionale. Le entrate della concessione, come negli anni precedenti, vengono in gran parte (per il 66,67%) trasferite al Comune; la quota residua dei pedaggi che resta nelle disponibilità della Società viene da questa utilizzata per interventi manutentivi sul ponte di barche medesimo, per interventi sugli immobili comunali in gestione o per altri interventi nell'interesse della collettività locale, secondo le indicazioni fornite dal Comune.. Per la stagione 2017 si sono svolte le nuove procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio a una cooperativa sociale di tipo B (o A + B); il servizio è stato affidato alla Coop. Sociale La Traccia per un importo di euro 68.876,00, oltre ad IVA
- La Giunta Comunale, con deliberazione n. 29 del 19.03.2012, ha deciso di incaricare la Società di acquistare, installare e gestire una "Casa dell'acqua", che, in base alle determinazioni dell'Amministratore Unico nn. 11/2012 e 37/2012 è stata realizzata presso il Municipio ed inaugurata il primo dicembre 2012. L'introito lordo annuo per l'erogazione dell'acqua si attesta intorno ai cinquemila euro, ma nel corso del 2017 l'impianto ha subito vari danni, sia per il gelo che per altre cause, per cui si è avuto nei mesi estivi un fermo prolungato dell'attività; è stata sostituita la ditta che ne curava la manutenzione.

Con propria determinazione n. 18/2015, l'Amministratore Unico stabiliva di accettare di assumere in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2016 e per un anno, la gestione degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Musile di Piave, alle condizioni e modalità indicate nello schema di convenzione, allegato A, alla citata deliberazione di GC n.174 del 16.12.2015, di avvalersi dei servizi di terzi soggetti per la gestione degli alloggi ERP comunali, utilizzando allo scopo le procedure di gara e di individuazione del soggetto affidatario dei servizi in parola, già effettuate dall'Ufficio Casa del Comune, di affidare quindi i servizi di supporto gestionale in parola allo Studio D'Elia s.n.c. di D'Elia Vincenzo & c, il quale risultava aver presentato l'offerta più conveniente in base alle procedure di gara già effettuate dal comune di Musile di Piave. L'affidamento del servizio in parola alla Soc. Musile SP è stato confermato dal Comune anche per il 2017. La società si è avvalsa, come per il 2016, dei servizi del medesimo Studio d'Elia.

Si evidenzia che ciò ha consentito un miglioramento nelle modalità di gestione e nella celerità delle risposte alle richieste degli inquilini, rispetto alla precedente gestione ATER, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, date dalle entrate dei canoni degli alloggi, al netto dei costi amministrativi di gestione.

Su indicazione del Comune di Musile di Piave e come da deliberazioni delle assemblee dei Soci del 29.04.2015 e del 26.05.2016, la Società, a mezzo procedure di evidenza pubblica ha provveduto all'acquisto (in data 30.12.2016) di un immobile (in Via Dell'Artigianato) ad uso magazzino e uffici, ora affittato al

Comune di Musile di Piave (si vedano, in particolare, le determinazioni dell'Amm.re Unico della Società n. 19 del 30.12.2016 e n. 15 dell'08.15.2017).

Va ancora ricordato che, con la D.G.C. n. 26/2014, il Comune di Musile di Piave ha affidato alla Società Musile Servizi e Patrimonio srl il compito di ausilio per l'effettuazione di tutte le comunicazioni informatiche, secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) e dei provvedimenti previsti dall'Autorità di vigilanza (AVCP, ora ANAC) in materia dei lavori, servizi e forniture pubbliche del Comune, ferma restando le titolarità dei singoli responsabili in merito all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti presso l'Autorità di Vigilanza. Detto servizio è stato reso dalla Società al Comune anche per l'anno 2016 (mediante l'acquisizione di servizi di professionisti esterni), senza compensi specifici.

Si ricorda che il compenso forfetario annuo per le prestazioni della Società in favore del Comune è stato ridotto ad euro 15.000, IVA compresa.

L'utile dell'esercizio 2011 è stato di euro 1.640,00 (al netto delle imposte), destinato a riserva, che l'utile 2012 è stato di euro 1.405,63, parimenti destinato a riserve, l'utile netto 2013 è risultato pari ad euro 5.516,97, quello del 2014 ammonta ad euro 1.703,00 quello del 2015 ad euro 1.797,00, quello del 2016 ad euro 469 e quello del 2017 ad euro 2.500 (sempre al netto delle imposte). Gli utili sono stati destinati a riserva. Non si è mai proceduto ad alcuna distribuzione degli utili.

La Società, per precisa scelta strategica, non ha mai avuto personale dipendente. Il suo fatturato risulta modesto (media degli anni 2013 – 2015 euro 109.073,67).

La sua esistenza, tuttavia, ha consentito la semplificazione e l'accelerazione di numerose procedure amministrative, sia relative ad opere che a servizi, con vantaggio per il Comune come ente e per la collettività locale.

La nuova normativa sulle partecipazioni societarie degli enti locali non sembra però consentire il mantenimento in vita della società, in quanto non raggiunge le soglie minime di personale dipendente e di fatturato previste.

Con deliberazione di CC n. 57 del 29.09.2017 (Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 175/2016), il Comune ha, tra l'altro, deliberato di dare atto che la Soc. Musile Servizi e Patrimonio s.r.l., che svolge in prevalenza attività di produzione di beni e servizi in favore o per conto del Comune di Musile di Piave, socio unico, è priva di dipendenti (caso previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b del DLgs 175/2016) e non raggiunge, negli esercizi 2014 – 2016, i limiti minimi di fatturato medio (cinquecento milioni di euro), previsti dall'art. 26, comma 12 quinquies (vedasi per un maggior dettaglio la documentazione sub D) e, che quindi è necessario prevederne la cessazione, con le seguenti modalità: liquidazione della Società stessa (art. 24, comma 6 del DLgs 175/2016), demandando alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione della Società in parola e alla conclusione delle procedure di liquidazione stesse, in modo tale da assicurare l'ordinato e graduale riassorbimento, in capo al Comune delle attività e dei servizi attualmente effettuati dalla Società in nome proprio, ma per conto e nell'interesse del Comune.

Tuttavia, il Consiglio, con la medesima deliberazione, ha riconosciuto l'utilità dell'attività della soc. Musile Servizi e Patrimonio srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, dando quindi, mandato alla Giunta Comunale, prima di procedere alla liquidazione della società stessa, di verificare, data la novità e complessità della norma, se sussista la possibilità di mantenere in attività la società in forza di disposizioni speciali relative a particolari tipologie di società, come l'art. 4, comma 3 del DLgs 175/2016.

In seguito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 76 del 20.12.2017, ritenuto, in attesa che la Giunta dia attuazione agli indirizzi formulati dal Consiglio con deliberazione n. 57/2017, di evitare aggravii operativi e complicazioni finanziarie all'ente Comune, mantenendo provvisoriamente in capo alla Società Musile Servizi e Patrimonio srl lo svolgimento delle funzioni e delle attività già effettuate nel 2017 ha deliberato di confermare, in via temporanea e provvisoria, l'attribuzione alla Società Musile Servizi e Patrimonio srl anche per l'E.F. 2018, dello svolgimento dei compiti, funzioni ed attività già svolte nel 2017, nel rispetto degli indirizzi già assunti dal Consiglio in proposito e secondo le precisazioni che la Giunta Comunale ha fornito o riterrà di fornire in merito.

Poiché l'ANAC ha emanato le "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del DLgs 50/2016" (da ultimo modificate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017), il Comune di Musile di Piave ha adempiuto alle procedure di iscrizione nell'apposito elenco della Soc. Musile Servizi e Patrimonio srl, quale società a capitale interamente pubblico (comunale), avente le caratteristiche di società "in house", operante mediante affidamenti diretti da parte del Comune di Musile di Piave. Tuttavia, con nota prot. 0026980 del 26.03.2018 (prot. com.le n. 5560/2018), l'ANAC ha rilevato che lo Statuto della Società presentava alcune carenze in relazione ai requisiti dell'in house providing

previsti dall'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici (DLgs 50/2016) e dagli artt. 4 e 16 del DLgs 175/2016. Pertanto il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 25.05.2018, ha provveduto ad apportare allo Statuto della Società gli adeguamenti richiesti dall'ANAC.

Nel corso del 2018 la Società ha proseguito le attività del 2017, in particolare ha proceduto all'affidamento della gestione della riscossione dei pedaggi sul ponte di barche di Caposile, mediante procedure di evidenza pubblica, al Consorzio Sociale unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Soc. Coop. Sociale e ha proseguito nella gestione degli alloggi ERP del Comune (tramite il già nominato Studio D'Elia). Va evidenziato che la precedente affidataria del servizio di riscossione dei pedaggi sul Ponte di Caposile (Soc. Coop. La Traccia, per la quale sono ormai in corso le procedure fallimentari) è gravemente inadempiente nei confronti della Società Musile SP srl. (euro 57.000, oltre ad interessi legali e spese di recupero): per questo la Società si è attivata, a mezzo incarico ad un legale (Avv. Rizzetto), non solo per l'ammissione al passivo della Cooperativa, ma anche e soprattutto per il recupero del credito agendo nei confronti del garante (Fideiurcommercio – Fidejussioni a Commercianti Riuniti in Consorzio), anche mediante pignoramento presso terzi. Le procedure di recupero sono tuttora in corso.

Più recentemente il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 23.12.2018, in sede di revisione periodica delle partecipazioni, in merito alla Soc. Musile Servizi e Patrimonio srl ha stabilito quanto segue:

- di confermare che la Soc. Musile Servizi e Patrimonio s.r.l., che svolge in prevalenza attività di produzione di beni e servizi in favore o per conto del Comune di Musile di Piave, socio unico, è priva di dipendenti (caso previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b del DLgs 175/2016) e non raggiunge, i limiti minimi di fatturato medio, previsti dall'art. 26, comma 12 quinquies e, che, quindi, è necessario prevederne la cessazione, con le seguenti modalità

- procedere alla liquidazione della Società stessa;
 - demandare alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione della Società in parola e alla conclusione delle procedure di liquidazione stesse, in modo tale da assicurare l'ordinato e graduale riassorbimento, in capo al Comune delle attività e dei servizi attualmente effettuati dalla Società in nome proprio, ma per conto e nell'interesse del Comune.
- di riconoscere, tuttavia, l'utilità dell'attività della soc. Musile Servizi e Patrimonio srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, come evidenziato in premessa e nelle deliberazioni consiliari sopra richiamate, e, quindi, di confermare, in via temporanea e provvisoria, l'attribuzione alla Società Musile Servizi e Patrimonio srl anche per l'E.F. 2019, dello svolgimento dei compiti, funzioni ed attività già svolte nel 2018, nel rispetto degli indirizzi già assunti dal Consiglio in proposito e secondo le precisazioni che la Giunta Comunale ha fornito o riterrà di fornire in merito (tempi previsti per conclusione delle operazioni di liquidazione: fine anno 2020).

La Società, pertanto continuerà, nell'EF 2019, a svolgere i servizi e le attività in essere nel corso del 2018, secondo le modalità e procedure già messe a punto negli scorsi anni.

Si evidenzia, infine, che la legge di bilancio 2019 (L 148/2018), con il comma 723 dell'art. 1 ha modificato l'art. 24 del DLgs 175/2016, che recitava:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la

partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'*articolo 2437-quater del codice civile.*",
aggiungendovi il seguente comma 5 bis:

"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione" (o, si ritiene, alla liquidazione).

Il Consiglio Comunale, pertanto, nel corso del 2019, ha margini per poter riesaminare le decisioni prese in materia di tempi di liquidazione della Società.

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil

